

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
SEDE: Salò, Piazza del Carmine, 4 25087
CONTATTI: 0365/521221

CAP. SOC.: 254,650,47 euro
C.F./P. IVA: 02742340984

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231**

**Approvato con
Delibera del CDA del 15.12.2021**

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

INDICE

Definizioni.....	4
Struttura del presente documento	6
Parte generale	7
1.Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231	7
1.1La responsabilità da reato degli enti.....	7
1.2Le categorie di reati presupposto della responsabilità.....	8
1.3I criteri di imputazione della responsabilità all'ente e l'esimente della responsabilità.....	9
1.4Le indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del modello di organizzazione, gestione e controllo	11
1.5Le sanzioni	11
2. Il sistema di governance di Azienda Speciale Consortile Garda Sociale	13
3. Metodologia di predisposizione del Modello	15
4. Applicazione del Modello	16
5. L'Organismo di Vigilanza	17
5.1 Funzione	17
5.2 Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza	17
5.3 Requisiti di eleggibilità	18
5.4 Permanenza in carica, recesso, revoca e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza	19
5.5 Attività e poteri	19
6. Sistema disciplinare.....	22
6.1 Principi generali.....	22
6.2 Misure disciplinari	23
7. Comunicazione del Modello e formazione dei soggetti ai quali lo stesso si applica.....	24
Parte Speciale	24
1. Reati rilevanti per la società	24
2. Presidi di controllo generali	26
3. Gestione delle risorse finanziarie	26
3.1 Attività rilevanti per la gestione delle risorse finanziarie	26
3.2 Presidi di controllo	27
4. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche o frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico; concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, frode nelle pubbliche forniture, peculato, abuso d'ufficio.....	29
4.1 Reati applicabili	29
4.2 Attività sensibili	31

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

4.3 Presidi di controllo	32
5. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art.24-bis del Decreto).....	35
5.1 Reati applicabili	35
5.2 Attività sensibili	37
5.3 Presidi di controllo	37
6. Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali (art. 24-ter del Decreto e art. 10, L. 146/2006)....	38
6.1 Reati applicabili	38
6.2 Attività sensibili	39
6.3 Presidi di controllo	39
7. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)	40
7.1 Reati applicabili	40
7.2 Attività sensibili	41
8. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto).....	41
8.1 Reati applicabili	41
8.2 Attività sensibili	41
9. Reati societari (art.25-ter del Decreto)	41
9.1 Reati applicabili	41
9.2 Attività sensibili	43
9.3 Presidi di controllo	44
10. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art.25-septies del Decreto).....	46
10.1 Reati applicabili	46
10.2 Attività sensibili	46
10.3 Presidi di controllo	47
11. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e Autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto).....	54
11.1 Reati applicabili	54
11.2 Attività sensibili	55
11.3 Presidi di controllo	55
12. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)	56
12.1 Reati applicabili	56
12.2 Attività sensibili	56
12.3 Presidi di controllo	57
13. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25- decies del Decreto)	57

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

13.1 Reati applicabili	57
13.2 Attività sensibili e presidi di controllo	58
14. Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)	58
14.1 Reati applicabili	58
14.2 Attività sensibili	62
14.3 Presidi di controllo	62
15. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)	64
15.1 Reati applicabili	64
15.2 Attività sensibili	64
15.3 Presidi di controllo	64
16. Razzismo e Xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)	65
16.1 Reati applicabili	65
16.2 Attività sensibili	66
16.3 Presidi di controllo	66

Definizioni

- **Società o Azienda Speciale Consortile Garda Sociale:** Azienda Speciale Consortile Garda Sociale, con sede legale in Salò Piazza del Carmine 4, 25087.
- **Decreto:** Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- **Modello:** Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 adottato dalla Società
- **Codice Etico:** Codice Etico adottato dalla Società
- **Direzione:** i componenti del Consiglio di Amministrazione, ognuno dei quali è responsabile di una serie di funzioni aziendali
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** organismo previsto dall'art.6 del Decreto, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e sul suo aggiornamento
- **Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della società
- **Soggetti subordinati:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui al punto precedente
- **Attività sensibili:** attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio di commissione di reati di cui al Decreto
- **PA:** Pubblica Amministrazione, per la quale si intendono congiuntamente:
 - ✓ **enti pubblici:** enti creati mediante un atto dello Stato per far fronte a esigenze organizzative o funzionali dello Stato stesso, quali, ad es., i Comuni e le Province, i consorzi di bonifica o di irrigazione, le Camere di commercio, l'INPS, l'INAIL, l'IPSEMA.
 - ✓ **pubblici ufficiali :** soggetti che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, e che possono formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione attraverso l'esercizio di poteri autoritari o certificativi, quali, ad es., i membri delle amministrazioni statali e territoriali, delle amministrazioni sovranazionali (ad es., dell' Unione Europea), delle Forze dell' Ordine e della Guardia di Finanza, delle Camere di commercio, delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'amministrazione della giustizia (ad es., i curatori fallimentari), gli amministratori e dipendenti di enti pubblici, i privati investiti di poteri che

consentono di formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione (ad es., i professionisti incaricati di redigere il piano regolatore comunale e gli amministratori di una società per azioni concessionaria nell'esercizio dell'attività connessa all'espletamento di procedure a evidenza pubblica);

- ✓ **soggetti incaricati di un pubblico servizio:** soggetti che, a qualunque titolo, presentano un pubblico servizio, da intendersi come un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine pubblico e della prestazione di opera meramente materiale. Anche un privato o un dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di un pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico. Sono perciò identificabili come soggetti incaricati di un pubblico servizio, ad es., gli amministratori di società private che operano in regime di concessione, di compagnie portuali, di enti fieristici;
- **Linee guida Confindustria:** documento di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 e aggiornato al 31 marzo 2014) per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto
- **Dipendenti:** soggetti aventi con la Società un contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o somministrati da agenzie per il lavoro
- **Consulenti:** soggetti che, sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale, operano in nome e per conto della Società
- **Normativa interna:** *policy*, procedure, disposizioni organizzative, ordini di servizio e tutte le altre disposizioni, provvedimenti e atti della Società che attuano i principi di controllo contenuti nel presente documento.

Struttura del presente documento

Il presente documento è composto da una Parte Generale e una Parte Speciale.

La Parte Generale tratta i seguenti argomenti:

- la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;
- il sistema di *governance* della Società;
- la metodologia di predisposizione del Modello;

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

- i soggetti ai quali si applica il Modello;
- la composizione e il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni del Modello;
- la diffusione del Modello e la formazione del personale.

La Parte Speciale contiene invece la disciplina delle Attività sensibili e riporta i presidi di controllo, finalizzati o comunque idonei a diminuire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. Tali presidi di controllo sono contenuti e trovano attuazione nella Normativa interna e, in particolare, nelle procedure aziendali.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello:

- il documento “D.Lgs. 231/2001 – “Mappatura dei rischi e dei controlli” che elenca le Attività sensibili;
- il Codice Etico, che definisce i principi e le norme di comportamento della Società;
- Il regolamento triennale sulla trasparenza e l'anticorruzione;
- la Normativa interna.

Parte generale

1. Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

1.1 La responsabilità da reato degli enti

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 introduce e disciplina la responsabilità amministrativa derivante da reato degli enti collettivi. Tale forma di responsabilità coniuga aspetti del sistema sanzionatorio penale e di quello amministrativo. In base al Decreto, infatti l'ente è punito con una sanzione di natura amministrativa, in quanto risponde di un illecito amministrativo, ma il sistema sanzionatorio è fondato sul processo penale: l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero, ed è il giudice penale che irroga la sanzione. La responsabilità da reato degli enti ha quindi formalmente natura amministrativa, ma è sostanzialmente una responsabilità penale.

Inoltre, la stessa è distinta e autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato, tanto che sussiste anche qualora non sia stato identificato l'autore del reato, o quando il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia. In ogni caso, la responsabilità dell'ente si aggiunge, e non si sostituisce, a quella della persona fisica autrice del reato.

Il campo di applicazione del Decreto è molto ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica (tra i quali ovviamente le società), le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici. La Normativa in oggetto non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (quali, ad es., i partiti politici e i sindacati).

1.2 Le categorie di reati presupposto della responsabilità

L'ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati – c.d. reati presupposto – indicati come fonte di responsabilità dal Decreto o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato.

L'ente può essere chiamato a rispondere dinanzi al giudice italiano di reati presupposto commessi all'estero alle seguenti condizioni:

- Sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli artt. 7,8,9 e 10 c.p. per poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero;

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

- l'ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede nei confronti dell'ente.

Alla data di approvazione del presente documento, i reati presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito:

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, abuso d'ufficio (art.25);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1)
- reati societari (art. 25-*ter*);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1);
- delitti contro la personalità individuale (art.25-*quinqies*);
- abusi di mercato (art.25-*sexies*);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies*);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art.25-*novies*);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
- reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- impiego di cittadini in paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.25-*duodecies*);
- Razzismo e xenofobia (Art. 25-*terdecies*, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

- reati tributari di cui agli articoli 2 (dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), 4 (dichiarazione infedele nelle fattispecie di frodi transfrontaliere), 5 (omessa dichiarazione nelle fattispecie di frodi transfrontaliere), 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili), 10 quater (indebita compensazione nelle fattispecie di frode transfrontaliere), 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) del D.lgs n.74/2000 (art. 25 – *quinquiesdecies*) ai sensi della L. n.157/2019 e aggiornato al d.lgs n. 75/2020];
- contrabbando (art. 25- *sexiesdecies*) ai sensi del d.lgs. n. 75/2020]
- reati transnazionali (art. 10, Legge 16 Marzo 2006, n.146)¹.

1.3 I criteri di imputazione della responsabilità all'ente e l'esimente della responsabilità

1

Le modifiche alla fattispecie di reato previste dal Decreto sono avvenute a opera dei seguenti atti normativi: Decreto Legge 25 settembre 2001, n.350, che ha introdotto l'art.25-*bis* " Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo", in seguito ampliato e modificato in " Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" dalla Legge 23 luglio 2009, n.99; Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n.61, che ha introdotto l'art. 25-*ter* "Reati societari", Legge 14 gennaio 2003, n.7, che ha introdotto l'art.25-*quater* "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"; Legge 11 agosto 2003, n.228, che ha introdotto l'art. 25-*quinquies* "Delitti contro la personalità individuale"; Legge 18 aprile 2005, n.62, che ha introdotto l'art. 25-*sexies* "Abusi di mercato" Legge 9 gennaio 2006, n.7, che ha introdotto l'art. 25-*quater.1* " Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"; Legge 16 marzo 2006 , n.146, che prevede la responsabilità degli enti per i reati transnazionali; Legge 3 agosto 2007, n.123, che ha introdotto l'art. 25-*septies* "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro" in seguito modificato in " Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81; Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n.231, che ha introdotto l'art.25-*octies* "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"; Legge 18 marzo 2008, n.48, che ha introdotto l'art. 24-*bis* "Delitti informatici e trattamento illecito di dati"; Legge 15 luglio 2009, n.94, che ha introdotto l'art. 24-*ter* "Delitti di criminalità organizzata"; Legge 23 luglio 2009, n.99- già citata- che ha introdotto l'art. 25-*bis.1* " Delitti contro l'industria e il commercio" e l'art. 25-*novies* "Delitti in materia di violazione del diritto di autore"; Legge 3 agosto 2009, n.116 che ha introdotto l'art. 25-*novies* (in seguito rinumerato in 25-*decies* dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n.121) "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" ; D.Lgs. 121/2011 – già citato - che ha introdotto l'art. 25-*undecies* "Reati ambientali"; D. Lgs. 16 luglio 2012, n.109, che ha introdotto l'art 25-*duodecies* "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"; Legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha modificato

gli	artt.	25	e	25- <i>ter</i> .
-----	-------	----	---	------------------

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché l'ente sia sanzionabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 devono essere integrati altri requisiti normativi. Tali ulteriori criteri della responsabilità degli enti possono essere distinti in "oggettivi" e "soggettivi".

Il primo criterio oggettivo è integrato dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato. In proposito si distingue tra:

- soggetti in "posizione apicale", cioè rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, quali, ad esempio, gli amministratori, i direttori generali o direttori di un'unità organizzativa autonoma e in generale le persone che gestiscono, anche di fatto, l'ente stesso o una sua unità organizzativa autonoma;
- soggetti "subordinati", ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti apicali. Appartengono a questa categoria i dipendenti e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione e il controllo dei soggetti apicali.

L'identificazione dei soggetti di cui sopra prescinde dall'inquadramento contrattuale del rapporto che gli stessi hanno con l'ente; infatti, tra gli stessi devono essere ricompresi anche soggetti non appartenenti al personale dell'ente, laddove questi agiscano in nome, per conto o nell'interesse dell'ente stesso.

Ulteriore criterio oggettivo è rappresentato dal fatto che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro (in questo senso, Cass. Pen., 20 dicembre 2005, n.3615):

- l'interesse sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
- il vantaggio sussiste quando l'ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

Quanto ai criteri soggettivi di imputazione del reato all'ente, questi attengono agli strumenti preventivi di cui lo stesso si è dotato al fine di prevenire la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto nell'esercizio dell'attività di impresa.

Infatti il Decreto, in caso di commissione di un reato da parte di un soggetto apicale, prevede l'esenzione dalla responsabilità per l'ente se lo stesso dimostra che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro atteggiamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- il soggetto apicale ha commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'ente può invece essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, comunque esclusa se, prima della commissione del reato, l'ente si è dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso.

1.4 Le indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto si limita a disciplinare alcuni principi generali in merito al modello di organizzazione, gestione e controllo, prevedendone il seguente contenuto minimo:

- individuazione delle attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi reati;
- previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati;
- adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- individuazione di flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- previsione, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, di misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto stabilisce che il modello sia sottoposto a verifica periodica e aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

1.5 Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001 è articolato in quattro tipi di sanzione, cui può essere sottoposto l'ente in caso di condanna ai sensi del Decreto:

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

- sanzione pecuniaria: è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'ente responsabile e viene calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo ed un massimo che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l'ammontare della singola quota va invece stabilito, tra un minimo di € 258,00 e un massimo di € 1.549,00 , a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente;
- sanzioni interdittive : le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l'ente viene condannato e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - ✓ l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
 - ✓ in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- ✓ l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ✓ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di questi già concessi;
- ✓ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a due anni, e hanno a oggetto la specifica attività dell'ente cui si riferisce l'illecito. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza della condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

- confisca: con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente;
- pubblicazione della sentenza di condanna: può essere disposta quando l'ente è condannato a una sanzione interdittiva e consiste nella pubblicazione a spese dell'ente della sentenza, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di commissione del reato alla base dell'illecito amministrativo.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

2. **Il sistema di governance di Azienda Speciale Consortile Garda Sociale**

l'azienda ha per oggetto il coordinamento e lo svolgimento in forma associata e unitaria delle attività dei comuni dell'ambito socio sanitario n.11 del Garda attinenti i servizi sociali, dei servizi socio sanitari integrati e delle attività di rilievo sociale riguardanti gli anziani, le famiglie ed i minori, i soggetti diversamente abili o comunque svantaggiati, disabili mentali ed i portatori di handicap psicofisici, gli emarginati nonché le problematiche collegate alla tossicodipendenza e all'immigrazione, anche su delega degli organi previsti dalla legge 328/2000 e dalle leggi di settore. l'azienda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà curare le seguenti attività:

- a) gestione dei servizi di assistenza sociale in genere, di assistenza domiciliare, anche integrata con servizi socio-sanitari, di assistente sociale di base, segretariato sociale, consultori e di figure professionali quali assistente sociale e operatori socio assistenziali o socio sanitari;
- b) gestione del servizio di tutela minori sottoposti a provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria, di assistenza "ad personam" nelle scuole, di assistenza per le adozioni nazionali ed internazionali, di affido familiare, di servizi educativi e/o ricreativi anche domiciliari, centri di aggregazione giovanile, centri ricreativi estivi;
- c) gestione di progetti finanziati da leggi settoriali o specifiche quali quelli concernenti l'immigrazione, la prevenzione di abusi sui minori, la prevenzione dell'abuso da sostanze, anche mediante l'attivazione di servizi di supporto psicologico rivolti anche alle famiglie;
- d) gestione degli interventi previsti nei piani di zona di cui alla legge 328/2000 quali buoni sociali, voucher ed altre forme;

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

- e) gestione degli interventi relativi al servizio di integrazione e/o di inclusione lavorativa e per le politiche attive del lavoro a favore anche di soggetti diversamente abili o comunque in stato di svantaggio, corsi di formazione professionali, ferme restando le specifiche autorizzazioni richieste;
 - f) organizzazione e gestione di servizi di trasporto finalizzati ad attività sociali e socio sanitarie;
 - g) attività di supporto per aggiornamento piano di zona e gestione dell'ufficio di piano;
 - h) attività di supporto e di consulenza legale, tecnica e amministrativa relativi a sistemi sociali e sui servizi sociali e socio sanitari integrati di qualsivoglia genere a favore dei comuni, attività quale centrale unica di committenza ai sensi del d.lgs 50/2016 a favore dei comuni o altri enti del territorio;
 - i) attività di supporto, consulenza e di coordinamento a favore delle strutture residenziali o semiresidenziali dedicate agli anziani o a soggetti diversamente abili, di strutture o/o servizi dedicati alla prima infanzia;
 - j) gestione dei bandi relativi all'assegnazione di case sociali;
 - k) attività di formazione ed addestramento del personale, realizzate presso la propria sede o presso altre strutture anche con l'ausilio della Regione Lombardia, del fondo sociale europeo e di qualsiasi ente o istituzione pubblica o privata;
 - l) servizi di progettazione e consulenza per iniziative di ricerca e sviluppo, di formazione e qualificazione permanente, di gestione dei sistemi di qualità;
 - m) progettazione e gestione di qualsivoglia tipologia di servizio sociale, socio sanitario, socio sanitario integrato e sanitario a carattere diurno, residenziale, ambulatoriale ovvero in day hospital;
 - n) supporto ai comuni per lo svolgimento di attività socio culturali;
 - o) ogni altra attività compatibile con le finalità del fondo nazionale politiche sociali, del fondo dedicato alle non autosufficienze, dei fondi sociali regionali ed europei, comunque denominati, e di qualsiasi altro finanziamento pubblico o privato riservato alle attività di competenza, e di ogni altra attività in materia sociale e socio assistenziale che sia assegnata alla competenza dei comuni.
- per il raggiungimento degli scopi di cui sopra l'azienda potrà inoltre aderire e/o integrarsi con altre organizzazioni che perseguano finalità simili, anche se in forme diverse, promuovendone il sostegno economico, finanziario e lo sviluppo delle attività

2.2 Modello di governance di Azienda Speciale Consortile Garda Sociale (organigramma)

Garda Sociale ha privilegiato il cosiddetto sistema di governance tradizionale attraverso la seguente ripartizione organica.

Assemblea

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

L'assemblea dei soci è competente a deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla Legge e dallo Statuto.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. Esso può compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge o lo statuto riservano espressamente all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione della Garda Sociale è composto da 5 membri, anche non soci, che durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, ossia per anni tre, e precisamente fino all'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di durata in carica.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Al momento dell'adozione del presente Documento, i consiglieri in carica sono 5, di cui 2 configurabili come Amministratori non Esecutivi e Indipendenti.

Revisore dei Conti

Ai sensi dell'art. 18 la società può nominare o un collegio sindacale o un revisore dei conti.

L'incarico del controllo contabile è conferito ad un unico revisore dei conti che deve essere iscritto presso il registro istituito presso il ministero di giustizia.

Altri Comitati

La società non è dotata di altri comitati.

2.3 Assetto organizzativo di Azienda Speciale Consortile Garda Sociale. (divisioni)

Conformemente a quanto definito nel paragrafo precedente 2.1 "oggetto sociale" la società Azienda Speciale Consortile Garda Sociale. ha operato la scelta di dotarsi di un sistema di responsabilità incentrato sulla figura del Direttore il quale viene comunque coadiuvato dagli operatori

Tale assetto organizzativo risulta attualmente adeguato alla dimensione ed alla strutturazione della società poiché permette un controllo di 1° livello su tutte le operazioni ordinarie che devono obbligatoriamente transitare per la direzione.

Le aree di competenza sono le seguenti:

Supporto per l'integrazione lavorativa di persone disabili, di persone svantaggiate o in condizioni di crisi momentanea ai sensi delle seguenti:

Legge n. 68 del 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

Legge n. 381 del 1991 "Disciplina delle cooperative sociali"

Legge n. 104 del 1992 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

3. **Metodologia di predisposizione del Modello**

Ai fini della predisposizione del presente documento, coerentemente con le disposizioni del Decreto, con le Linee-guida Confindustria e con le indicazioni desumibili dalla giurisprudenza, la Società ha proceduto:

- all'identificazione dei processi, sotto-processi o attività aziendali in cui è possibile siano commessi i reati presupposto (c.d. *risk assessment*). Tale attività è stata svolta mediante:
 - ✓ l'analisi preliminare del contesto aziendale, avente a oggetto la storia della Società, l'assetto organizzativo aziendale, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici con soggetti terzi e il mercato di riferimento.
 - ✓ interviste con i responsabili dei processi aziendali (c.d. *process owner*);
- alla valutazione dell'adeguatezza, ai fini della diminuzione del rischio di commissione di reati presupposto, del sistema di controllo in essere, e allo “scostamento” dello stesso rispetto a un sistema di controllo “ideale” (c.d. *gap analysis*). Tale attività è stata svolta mediante:
 - ✓ l'analisi delle prassi e delle procedure formalizzate o comunque consolidate all'interno della società
 - ✓ interviste con i *process owner*;
- all'identificazione di adeguati presidi da implementare nel sistema di controllo al fine di rendere lo stesso idoneo a diminuire il rischio di commissione dei reati;
- all'effettiva implementazione dei presidi di cui sopra nel sistema di controllo da parte dei singoli *process owner* di volta in volta coinvolti

La metodologia sin qui illustrata si basa sul processo del *risk management* descritto dalle Linee-guida Confindustria, rappresentato nel diagramma sotto riportato:

La società ha adottato la vigente versione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo con delibera del CDA del 15/12/2021.

Il modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, esclusivamente mediante delibera del CDA, nel caso in cui:

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nella normativa di riferimento (ad es.: introduzione nel Decreto di nuovi reati presupposto), nonché nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- siano state riscontrate violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione dei reati.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono a opera dei responsabili delle Funzioni interessate. Il Responsabile della funzione legale provvede ad aggiornare di conseguenza, se necessario, la parte speciale del presente documento; tali modifiche saranno oggetto di ratifica da parte del primo Consiglio di Amministrazione utile.

4. Applicazione del Modello

Il Modello si applica a tutti:

- gli amministratori;
- i Dipendenti;
- i Consulenti

della Società.

Inoltre, ogni contratto stipulato dalla Società con i fornitori di beni o servizi deve prevedere, in capo al fornitore, l'impegno o, nel caso in cui il fornitore sia una persona giuridica, la garanzia che i propri amministratori e dipendenti si impegnino:

- a rispettare la normativa applicabile e a non commettere reati;
- a rispettare i principi del Codice Etico (che sarà portato a conoscenza del fornitore stesso nelle modalità ritenute più opportune dalla Società, ad es. mediante pubblicazione sul proprio sito internet);
- a ottemperare a eventuali richieste di informazioni da parte dell'OdV della Società stessa,

nonché la facoltà per la Società di procedere all'applicazione di forme di tutela (ad es. risoluzione del contratto, applicazione di penali, ecc.), laddove sia ravvisata una violazione di detti impegni e garanzie.

5. L'Organismo di Vigilanza

5.1 Funzione

In ottemperanza al Decreto, la Società affida al proprio Organismo di Vigilanza il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte dei soggetti cui si applica il Modello, come individuati nel paragrafo precedente, e sull'attuazione delle prescrizioni del Modello stesso nello svolgimento delle attività della Società;
- sull'efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'aggiornamento del Modello.

5.2 Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza

La giurisprudenza e le *best practices* in materia del D.Lgs.231/2001 hanno identificato come indispensabili i seguenti requisiti dell'organismo di vigilanza:

- autonomia e indipendenza: la posizione dell'OdV nell'ambito dell'ente deve garantire la sua autonomia da ogni forma di interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente e in particolare dei vertici dello stesso, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime anche nella vigilanza in merito all'attività dei soggetti apicali; l'autonomia e l'indipendenza dell'organismo devono essere possedute dallo stesso nel suo complesso, perciò, in caso di organismi collegiali, ciascun membro non deve rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'intero organismo;
- professionalità: l'organismo di vigilanza deve possedere competenze adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Pertanto è necessario che lo stesso sia composto da soggetti con professionalità adeguate in materia economica, legale e di controllo dei rischi aziendali;
- continuità d'azione: l'organismo di vigilanza deve svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul Modello, sulla base di un piano di attività e tramite la conduzione costante di azioni di monitoraggio e di analisi del sistema dei controlli dell'ente.

Nel rispetto dei principi sopra citati, e tenuto conto della struttura e dell'operatività della Società, il ruolo di organismo di vigilanza della Società stessa sarà attribuito, con delibera del consiglio di amministrazione, ad un unico membro individuato secondo le caratteristiche sopra descritte.

5.3 Requisiti di eleggibilità

Il ruolo di Organismo di Vigilanza non può essere affidato ad un soggetto che sia:

- indagato o condannato, anche con sentenza non ancora definitiva o con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - ✓ per uno o più illeciti tra quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001;
 - ✓ per un qualunque delitto non colposo;
- interdetto, inabilitato, fallito o condannato, anche con sentenza non ancora definitiva, a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- sottoposto o sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n.136");
- sottoposto alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'art.187-*quater* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58.

5.4 Permanenza in carica, recesso, revoca e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza

I soggetti cui è affidato il ruolo di OdV rimangono in carica sino alla permanenza in carica del consiglio di amministrazione che li ha nominati, e comunque per un periodo non inferiore ad anni tre. Tali soggetti possono comunque recedere in qualsiasi istante dall'incarico, come indicato nel regolamento e nello statuto dell'OdV.

Alla scadenza dell'incarico o alla cessazione dello stesso per recesso, l'OdV continua comunque a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i propri poteri, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina del nuovo Organismo da parte del Consiglio di Amministrazione.

La revoca dell'incarico dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione per uno dei seguenti motivi:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità (da comunicarsi obbligatoriamente da parte del soggetto nominato al Consiglio di Amministrazione);
- l'inadempimento agli obblighi inerenti l'incarico affidato, compresa la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico;
- la sopravvenuta incapacità o impossibilità a esercitare l'incarico per qualsiasi motivo, compresa l'applicazione di una misura cautelare personale o di una pena detentiva.

Il Consiglio di Amministrazione revoca l'incarico di OdV al soggetto non più idoneo e, dopo adeguata motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione con altro soggetto qualificato.

5.5 Attività e poteri

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale, e riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, che può verificare la diligenza dell'Organismo nello svolgimento dell'incarico allo stesso assegnato.

L'OdV, salvo prevalenti disposizioni di legge, ha libero accesso – senza necessità di alcun consenso preventivo – presso tutte le funzioni e organi della Società, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni coordinandosi con il Collegio Sindacale e può avvalersi, per l'esercizio della propria attività, dell'ausilio e del supporto del personale dipendente e di consulenti esterni per problematiche che richiedano competenze specialistiche. A tale fine, nel verbale di nomina dell'OdV il Consiglio di Amministrazione attribuisce allo stesso uno specifico budget di spesa a disposizione.

L'Organismo di Vigilanza organizza la propria attività sulla base di un piano di azione annuale, mediante il quale sono programmate le iniziative da intraprendere volte alla valutazione della efficacia ed effettività del Modello, nonché dell'aggiornamento dello stesso. Tale piano è presentato al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza ha i seguenti compiti e poteri, che esercita nel rispetto delle norme di legge applicabili :

- svolgere, anche per il tramite di altri soggetti (ad es., i propri consulenti), attività ispettive;
- accedere a tutta la documentazione o comunque alle informazioni riguardanti le attività della Società, che può richiedere a tutto il personale della Società, nonché agli amministratori, al Collegio Sindacale e ai Consulenti della stessa;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione fatti gravi e urgenti, nonché eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello;

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

- proporre al soggetto titolare del potere disciplinare l'adozione di sanzioni collegate alla violazione del Modello, di cui al paragrafo 6;
- coordinarsi con la funzione responsabile del personale per definire i programmi di formazione inerenti al D.Lgs: 231/2001 e al Modello, di cui al paragrafo 7;
- redigere, con cadenza annuale, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, con il seguente contenuto minimo:
 - ✓ sintesi delle attività, dei controlli svolti dall'OdV nel periodo e delle risultanze degli stessi;
 - ✓ eventuali discrepanze tra la Normativa interna e il Modello;
 - ✓ segnalazioni ricevute su eventuali violazioni del Modello e risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;
 - ✓ procedure disciplinari attivate su proposta dell'OdV ed eventuali sanzioni applicate;
 - ✓ valutazione generale del Modello e dell'effettivo funzionamento dello stesso, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie;
 - ✓ eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
 - ✓ rendiconto delle spese eventualmente sostenute.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV. Del pari, l'OdV ha, a sua volta, facoltà di richiedere la convocazione del Consiglio di Amministrazione per motivi urgenti.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, relaziona al Collegio Sindacale, almeno annualmente, in merito all'applicazione e all'aggiornamento del Modello, nonché su fatti o eventi rilevanti riscontrati.

Tutti i soggetti ai quali si applica il Modello devono comunicare direttamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni del Modello delle quali siano venuti a conoscenza, attraverso la casella di posta elettronica dedicata

odv@gardasociale.it

oppure indirizzando le proprie comunicazioni tramite posta ordinaria a:

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale

c.a Organismo di Vigilanza

Piazza del Carmine, 4

25087-Salò

Le segnalazioni possono essere anche anonime e devono descrivere nella maniera più precisa e circostanziata possibile i fatti oggetto delle stesse. L'azienda è organizzata per garantire tutti i segnalatori seguendo la recente normativa sul "whistleblowing".

L'OdV può inoltre indicare, anche tramite procedura dedicata, le ulteriori tipologie di informazioni che devono essergli trasmesse, la periodicità e le modalità di trasmissione delle stesse.

L'OdV adotta misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni allo stesso. La Società garantisce i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

6. Sistema disciplinare

6.1 Principi generali

Il modello costituisce un insieme di regole alle quali il personale e in generale tutti i soggetti cui lo stesso si applica devono attenersi; ogni violazione dello stesso, pertanto, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare previsto dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro e delle relative sanzioni.

In caso riceva una segnalazione di violazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza pone immediatamente in essere i dovuti accertamenti, mantenendo – per quanto le attività di accertamento lo consentano – la riservatezza sul soggetto nei confronti del quale sta procedendo. Effettuate le opportune analisi e valutazioni, l'OdV informa degli esiti il titolare del potere

disciplinare, affinché questi possa avviare, se l'OdV ha riscontrato una violazione, l'iter procedurale per procedere alle contestazioni e all'eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari.

A titolo esemplificativo, costituiscono violazioni del Modello, e quindi infrazioni disciplinari dei Dipendenti, i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive, dei principi del Modello e della Normativa interna;
- la redazione di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello e qualsiasi altra condotta che possa costituire ostacolo all'attività dell'OdV.

6.2 Misure disciplinari

Nei confronti dei lavoratori dipendenti, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e ai vigenti CCNL applicati dalla Società. Ferma restando la discrezionalità del titolare del potere disciplinare, si applicano, a titolo esemplificativo:

- per la violazione, anche con condotte omissive, dei principi del Modello o degli Strumenti di attuazione del Modello, la sanzione del richiamo;
- per la redazione di documentazione non veritiera, la sanzione pecuniaria;
- per la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello e qualsiasi altra condotta che possa costituire ostacolo alle attività dell'OdV, la sanzione della sospensione dalla mansione o dall'incarico e dalla retribuzione.

Nel caso di reiterazione di violazioni, ovvero di violazioni di particolare gravità, o che hanno esposto la Società al pericolo di conseguenze pregiudizievoli, si applica una sanzione di maggiore gravità rispetto a quella prevista per la violazione commessa. Nei casi più gravi o qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri derivanti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire ulteriormente il proseguimento del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, può

essere applicato il licenziamento senza preavviso, secondo l'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

Se la violazione è stata commessa da un dipendente con qualifica di dirigente, l'Organismo di Vigilanza informa, oltre al titolare del potere disciplinare, anche il Consiglio di Amministrazione, affinché lo stesso possa provvedere all'eventuale revoca dei poteri attribuiti al soggetto che ha commesso la violazione.

Se la violazione è stata commessa da un Amministratore della Società o da un membro del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza ne dà immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione può applicare qualsiasi provvedimento previsto dalla legge, determinato in base alla gravità, alla colpa e al danno derivante alla Società, fino a proporre all'Assemblea la revoca dalla carica.

7. Comunicazione del Modello e formazione dei soggetti ai quali lo stesso si applica

La formazione relativa al Modello e alla normativa di riferimento è affidata operativamente alla funzione responsabile del personale, che a tale fine si concorda con l'Organismo di Vigilanza.

La Società formalizza e attua specifici piani di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello; i contenuti della formazione sono differenziati a seconda che la stessa si rivolga ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, agli amministratori, ecc.

La partecipazione alla formazione è obbligatoria e la presenza dei partecipanti è tracciata.

La formazione può svolgersi anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici (ad es., in modalità "e-learning") ed è effettuata con il supporto di esperti della normativa di riferimento.

Parte Speciale

1. Reati rilevanti per la società

L'identificazione dei processi, sotto-processi o attività aziendali in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto (*risk assessment*) ha portato la Società a individuare quali categorie dei reati presupposto stessi risultano applicabili all'attività svolta. Esse sono:

- indebita percezione di erogazione, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24) e concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione frode nelle pubbliche forniture(art.25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*) aggiornato al D.L. n. 105/2019);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione, abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite (art.25) aggiornato al d.lgs n. 75/2020;
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1);
- reati societari (art. 25-*ter*);
- omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art.25-*octies*);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25- *novies*);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25- *decies*);
- reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*).

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

- reati tributari di cui agli articoli 2 (dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), 4 (dichiarazione infedele nell'ambito di frodi transfrontaliere), 5 (omessa dichiarazione nell'ambito di frodi transfrontaliere), 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili), 10 quater (indebita compensazione nell'ambito di frodi transfrontaliere), 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) di cui al D.lgs n.74/2000 (art. 25 – *quinquiesdecies*) ai sensi della L. n.157/2019
- Razzismo e Xenofobia (art. 25-terdecies)

Di seguito, sono riportate:

- le attività rilevanti (anche) per la gestione delle risorse finanziarie, cioè quelle attività della Società nelle quali possono essere create disponibilità finanziarie da utilizzare per la commissione di reati di corruzione (anche nei confronti di soggetti privati);
- le Attività sensibili con riferimento a ciascuna delle categorie di reato identificate come rilevanti per la Società;
- per ogni Attività sensibile e attività rilevante (anche) per la gestione delle risorse finanziarie, i presidi di controllo in essere, finalizzati o comunque idonei a diminuire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. Tali presidi di controllo sono contenuti e trovano attuazione nella Normativa interna e, in particolare, nelle procedure aziendali.

2. Presidi di controllo generali

Con riferimento a tutte le attività di cui ai successivi paragrafi, trovano attuazione i seguenti presidi di controllo generali:

- le responsabilità e le mansioni del personale sono formalizzate e descritte nella documentazione aziendale;
- le fasi delle operazioni sono sempre documentate e archiviate;

- non vi è identità soggettiva fra coloro che compiono le operazioni e coloro che devono darne evidenza contabile.

3. Gestione delle risorse finanziarie e reati tributari

3.1 Attività rilevanti per la gestione delle risorse finanziarie

Ai sensi dell'art.6, comma 2, lettera c) D.Lgs. 231/2001, il modello organizzativo deve individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati.

L'attività di *risk assessment* ha portato la Società a individuare le seguenti attività rilevanti (anche) per la gestione delle risorse finanziarie, nelle quali possono essere create disponibilità finanziarie da utilizzare per la commissione di reati di corruzione (anche nei confronti dei soggetti privati):

Reati tributari disciplinati dal D.lgs n. 74/2000:

- **art. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)** costituito dalla condotta di colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica nelle dichiarazioni annuali di dette imposte elementi passivi fittizi;
- **art. 3 (dichiarazioni fraudolenta mediante altri artifici)** costituito dalla condotta di che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni soggettivamente o oggettivamente simulate o mediante documenti falsi, indica nelle dichiarazioni di dette imposte elementi attivi inferiori o passivi fittizi;
- **art. 4 (dichiarazione infedele)** costituito dalla condotta di indicare nelle dichiarazioni redditi o iva elementi attivi inferiori o passivi inesistenti nell'ambito di frodi transfrontaliere;
- **art. 5 (omessa dichiarazione)** costituito dalla condotta di non presentare le dichiarazioni redditi o iva nell'ambito di frodi transfrontaliere;
- **art. 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)** costituito dalla condotta di colui che, al fine di consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- **art. 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili)** costituito dalla condotta di colui che, al fine evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentirne a terzi l'evasione, occulta o distrugge scritture contabili;

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

- **art. 10 quater (indebita compensazione)** costituito dalla condotta di non versare le somme dovute utilizzando, in compensazione, crediti non spettanti nell'ambito di frodi transfrontaliere;
- **art.11 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)** costituito dalla condotta di colui che, al fine evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o interessi o sanzioni ad esse relativi, aliena simulatamente o compie atti fraudolenti sui beni rendendo inefficace la procedura di riscossione coatta;

#	Attività
STR1	Gestione delle risorse finanziarie
STR2	Gestione dei rimborsi delle spese del personale e delle spese di rappresentanza
STR3	Affidamento di consulenze
STR4	Selezione e valutazione di fornitori di beni e servizi e terzisti

Per l'esemplificazione dei comportamenti di gestione delle risorse finanziarie strumentali alla commissione dei reati, si rimanda al documento "D.Lgs. 231/2001- Mappatura dei rischi e dei controlli".

3.2 Presidi di controllo

Attività	Presidi di controllo
Gestione delle risorse finanziarie	<ul style="list-style-type: none"> • Solo i membri della direzione possono movimentare risorse finanziarie e autorizzare pagamenti, a eccezione di tipologie minime di spesa ("piccola cassa") • in caso altri soggetti debbano essere in grado di disporre di risorse finanziarie, gli stessi vengono formalmente identificati tramite gli atti più idonei, quali deleghe interne o procedure speciali, che stabiliscono soglie di spesa per l'impiego delle risorse finanziarie, coerenti con le responsabilità delegate, e

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

	<p>obblighi di rendicontazione verso il soggetto delegante;</p> <ul style="list-style-type: none"> • ove possibile, non vi è identità soggettiva tra chi emette ordini di acquisti e chi autorizza i relativi pagamenti, che sono sempre effettuati dall'Amministrazione; laddove ciò non sia possibile in merito alle singole operazioni, sussiste il controllo compensativo della rendicontazione e della verifica ex post degli acquisti svolti, reso possibile della tracciabilità e archiviazione di tutte le attività; • tutte le operazioni sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza contabile; • a eccezione della piccola cassa, tutte le operazioni di incasso e pagamento avvengono con mezzi che garantiscono la tracciabilità delle operazioni stesse (ad es. bonifici e assegni bancari); • le operazioni bancarie e finanziarie sono svolte esclusivamente attraverso intermediari comunitari o comunque sottoposti a una regolamentazione di trasparenza equivalente alla disciplina dell'Unione Europea.
<p>Gestione dei rimborsi delle spese del personale e delle spese di rappresentanza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Solo il Presidente del Consiglio di Amministrazione può sostenere spese di rappresentanza e chiedere il rimborso delle stesse; • il rimborso al Presidente delle spese sostenute avviene tramite consegna all'Amministrazione dei giustificativi delle stesse.
<p>Affidamento di consulenze</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Solo i membri della Direzione possono affidare consulenze; • i soggetti cui conferire incarichi di consulenza sono scelti in base a requisiti di professionalità e competenza; • il pagamento della consulenza professionale avviene da parte dell'Amministrazione solo dopo che il soggetto che ha richiesto

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

	<p>la consulenza comunica all'Amministrazione stessa l'avvenuta prestazione da parte del soggetto incaricato;</p> <ul style="list-style-type: none">• i compensi per le prestazioni professionali richieste sono conformi all'incarico conferito e congrui rispetto alle prassi di mercato o alle tariffe professionali eventualmente applicabili.
Selezione e valutazione di fornitori di beni e servizi e terzisti	<ul style="list-style-type: none">• Sono disciplinati ruoli, responsabilità e modalità operative del processo degli acquisti, comprese le modalità di selezione, valutazione e autorizzazione al pagamento dei fornitori. In particolare:<ul style="list-style-type: none">✓ La funzione che ravvisa la necessità di beni o servizi inoltra una richiesta d'acquisto alla funzione Acquisti, eventualmente indicando un fornitore del quale ritiene di avvalersi;✓ la funzione Acquisti, sulla base delle valutazioni dei fornitori già accreditati (periodicamente aggiornate e riviste sulla base delle prestazioni rese dagli stessi) o dopo aver esaminato nuovi fornitori, nonché dopo avere valutato la congruità della richiesta con il fabbisogno "standard" della funzione richiedente, seleziona un fornitore ed emette un ordine di acquisto;✓ l'ordine di acquisto viene visitato dalla Direzione;✓ la Funzione Acquisti, ricevuto il riscontro della funzione richiedente sui beni consegnati o sul servizio reso dal fornitore, autorizza l'Amministrazione a effettuare il pagamento.

4. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche o frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico; concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

4.1 Reati applicabili

L'attività di *risk assessment* ha portato la Società a identificare come rilevanti i seguenti reati:

- **truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico**, previsto dall'art. 640 c.p., comma 2, n. 1 c.p. e costituito dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico;
- **frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico**, previsto dall'art. 640-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico, o telematico, o a esso pertinenti, procura a sé, o ad altri, un ingiusto profitto, con danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- **corruzione per l'esercizio della funzione**, previsto dall'art. 318 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa;
- **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**, previsto dall'art. 319 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità, o ne accetta la promessa;
- **corruzione in atti giudiziari**, previsto dall'art. 319-ter c.p. e costituito da fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo;
- **induzione indebita a dare o promettere utilità**, previsto dall'art. 319-quater c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità, nonché dalla condotta di colui che dà o promette il denaro o altre utilità;

- **corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**, previsto dall'art. 320 c.p., e costituito dalle condotte di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commesse dall'incaricato di un pubblico servizio;

ai sensi dell'art.321 c.p. (**pene per il corruttore**), le pene stabilite dagli artt. 318, comma 1, 319, 319-*bis*, 319-*ter* e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità;

- **istigazione alla corruzione**, previsto dall'art. 322 c.p. e costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, o per indurre lo stesso a omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, nonché dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art.319 c.p.;

ai sensi dell'art. 25, comma 4 D.Lgs. 231/2001, i reati di cui agli artt. da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, c.p. si applicano anche se le condotte sono rivolte verso:

- i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- colore che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

- persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

4.2 Attività sensibili

L'attività di *risk assessment* ha portato la Società a individuare le seguenti Attività sensibili, nelle quali sussiste il rischio di commissione dei reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, nonché concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione:

#	Attività
PA1	Accertamenti, ispezioni e verifiche da parte dei pubblici ufficiali (ad es. rappresentanti di ASL, ARPA, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, ecc.)
PA2	Affidamento di consulenze
PA3	Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (autovetture, telefoni cellulari e personal computer)
PA4	Rapporti con l'autorità giudiziaria, anche tramite avvocati
PA5	Rapporti con la PA, anche attraverso consulenti, per gli adempimenti amministrativi, fiscali, doganali, ecc., e/o per l'ottenimento di autorizzazioni o certificazioni
PA6	Gestione dei rimborsi delle spese del personale e delle spese di rappresentanza
PA7	Selezione e valutazione di fornitori di beni e servizi e terzisti
PA8	Selezione e amministrazione del personale

Per l'esemplificazione delle possibili modalità di commissione di reati, si rimanda al documento "D.Lgs 231/2001- Mappatura dei rischi e dei controlli".

4.3 Presidi di controllo

Attività	Presidi di controllo
<p>Accertamenti, ispezioni e verifiche da parte dei pubblici ufficiali (ad es. rappresentanti di ASL, ARPA, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, ecc.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ad accertamenti, ispezioni e verifiche partecipano solo i soggetti formalmente identificati a tale scopo, i quali sono inoltre tenuti ad accompagnare gli ispettori presso i siti aziendali e a rendere agli stessi disponibile la documentazione richiesta; • gli ispettori sono eventualmente dotati, su richiesta degli stessi, di idonee strutture (locali segregabili, accessi di rete, <i>hardware</i>); • i soggetti autorizzati a partecipare ad accertamenti, ispezioni o verifiche informano gli Amministratori dell'inizio e della fine del procedimento e di qualsiasi criticità emersa durante il suo svolgimento; • al termine dell'accertamento, ispezione o verifica, gli stessi soggetti relazionano per iscritto agli Amministratori e all'OdV comunicando agli stessi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ i dati identificativi degli ispettori (nome ed ente di appartenenza); ✓ la data e l'ora di arrivo degli ispettori; ✓ la durata dell'ispezione; ✓ l'oggetto della stessa; ✓ l'esito della stessa; ✓ l'eventuale verbale redatto dagli ispettori; ✓ l'elenco degli eventuali documenti consegnati.

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

	<ul style="list-style-type: none"> • la documentazione è conservata in un apposito archivio.
Affidamento di consulenze	Trovano applicazione i presidi di controllo di cui all'attività STR3
Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (autovetture, telefoni cellulari e personal computer)	<ul style="list-style-type: none"> • Solo i soggetti identificati alla Direzione possono essere destinatari di beni strumentali o utilità aziendali; • detti soggetti sono individuati esclusivamente sulla base del ruolo ricoperto e delle mansioni svolte; • le tipologie di beni strumentali e utilità aziendali assegnate sono esclusivamente i personal computer e i telefoni cellulari; • è mantenuto un inventario aggiornato dei beni attribuiti agli assegnatari.
Rapporti con l'autorità giudiziaria, anche tramite avvocati	<ul style="list-style-type: none"> • Solo i membri della Direzione possono nominare e coordinare avvocati per assistere la Società nei contenziosi; • la documentazione utilizzata nel corso del contenzioso è vagliata dall'Amministrazione responsabile della funzione Legale e conservata in un apposito archivio; • l'Amministratore responsabile della funzione Legale viene periodicamente informato dal legale incaricato circa gli sviluppi del contenzioso; • i compensi per le prestazioni del legale incaricato congrui rispetto alle prassi di mercato e alle tariffe professionali applicabili; • ogni richiesta di anticipo o fondo spese da parte del legale incaricato deve essere giustificata dallo stesso e viene documentata e registrata in conformità ai principi di correttezza contabile.
Rapporti con la PA,	<ul style="list-style-type: none"> • Sono formalmente identificati, in relazione alle rispettive aree di

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

<p>anche attraverso consulenti, per gli adempimenti amministrativi, fiscali, doganali, ecc., e/o per l'ottenimento di autorizzazioni o certificazioni</p>	<p>competenza, i soggetti che possono inviare comunicazione alla PA, nonché i soggetti che possono utilizzare le password per l'accesso a siti di enti pubblici;</p> <ul style="list-style-type: none"> • detti soggetti, inoltre, informano anticipatamente la Direzione di eventuali incontri con rappresentanti della PA, e relazionano alla Direzione stessa su detti incontri; • il contenuto di ogni comunicazione inviata alla PA è previamente verificato e validato dal soggetto incaricato competente; • la documentazione inviata alla PA, compresa quella in formato elettronico e/o inviata con modalità telematiche, è conservata in un apposito archivio.
<p>Gestione dei rimborsi delle spese del personale e delle spese di rappresentanza</p>	<p>Trovano applicazione i presidi di controllo di cui all'attività STR2</p>
<p>Selezione e valutazione di fornitori di beni e servizi e terzisti</p>	<p>Trovano applicazione i presidi di controllo di cui all'attività STR4</p>
<p>Selezione e amministrazione del personale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Solo la Direzione può selezionare e assumere il personale; • la richiesta di assunzione del personale può essere effettuata da qualsiasi funzione ne ravvisi l'esigenza; • per ogni profilo ricercato, salvo motivi di oggettiva impossibilità o difficoltà, dovuta alla particolarità del profilo stesso, viene esaminata più di una candidatura; • i candidati sono sottoposti a più colloqui valutativi, di tipo sia tecnico sia attitudinale; • ai candidati viene fatta compilare apposita modulistica recante

	<p>indicazioni anagrafiche, professionali e altre informazioni generali (contatti, referenze, rapporti di parentela con personale aziendale o con soggetti riferibili alla PA, ecc.);</p> <ul style="list-style-type: none">• eventuali rapporti di parentela o professionali tra il candidato e soggetti riferibili alla PA sono valutati ai fini dell'inquadramento e delle mansioni che devono essere assegnati allo stesso;• la documentazione inerente la selezione dei candidati viene conservata in un apposito archivio;• con periodicità annuale, sono svolte verifiche delle competenze e degli obiettivi raggiunti dal personale aziendale, che consentono le valutazioni in ordine a modifiche dell'inquadramento o a incentivazioni.
--	---

5. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art.24-bis del Decreto)

5.1 Reati applicabili

L'attività di *risk assessment* ha portato la Società a identificare come rilevanti i seguenti reati:

- falsità in documenti informatici, previsto dall'art. 491-*bis* c.p. e costituito dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un "documento informatico avente efficacia probatoria", ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice. Per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (tale delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all'interno del libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale ai documenti informatici aventi efficacia probatoria);
- accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, previsto dall'art. 615-*ter* c.p. e costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all'ingresso in un sistema informatico o

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo;

- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, previsto dall'art. 615-*quater* c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno;
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, previsto dall'art. 615-*quinquies* c.p., e che sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità, previsto dall'art. 635-*ter* c.p. e costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, previsto dall'art. 635-*quinquies* c.p. e costituito dalla condotta descritta dal precedente articolo 635-*quater* c.p., qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento;
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, previsto dall'art. 640-*quinquies* c.p. e costituito dalla condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica il quale, al fine di procurare a sé o agli altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalle legge per il rilascio di un certificato qualificato.

5.2 Attività sensibili

L'attività di *risk assessment* ha portato la Società ad individuare le seguenti Attività sensibili, nelle quali sussiste il rischio di commissione dei delitti informatici e del trattamento illecito di dati:

#	Attività
INF1	Gestione dei sistemi <i>software</i> , della rete e dell' <i>hardware</i>
INF2	Utilizzo della postazione di lavoro
INF3	Gestione delle <i>smart card</i>

Per l'esemplificazione delle possibili modalità di commissione di reati, si rimanda al documento "D.Lgs. 231/2001 – Mappatura dei rischi e dei controlli".

5.3 Presidi di controllo

Attività	Presidi di controllo
Gestione dei sistemi <i>software</i> , della rete e dell' <i>hardware</i>	<ul style="list-style-type: none"> • I <i>software</i> e gli <i>hardware</i> in uso presso la Società sono elencati in un inventario costantemente aggiornato; • il Responsabile dei servizi informatici svolge verifiche periodiche sui <i>software</i> installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di <i>software</i> proibiti e/o potenzialmente nocivi.
Utilizzo della postazione di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • Le attribuzioni dei profili assegnati agli utenti – che comprendono anche la possibilità o meno di essere amministratore del computer in uso – sono coerenti con i ruoli e le attribuzioni degli stessi in azienda e sono autorizzati dalla Direzione; • per l'accesso degli utenti ai sistemi <i>software</i> e alla rete sono previsti codici identificativi (user-id) individuali e univoci; • sono stabiliti criteri per la creazione delle <i>password</i> di

	accesso (ad es. lunghezza minima, regole di complessità, scadenza).
Gestione delle <i>smart card</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono formalmente identificati, in relazione alle rispettive aree di competenza, i soggetti che possono utilizzare le <i>password</i> per l'accesso a siti di enti pubblici e che possono utilizzare le <i>smart card</i> per l'invio di documentazione; • la documentazione di supporto alle attività effettuate con l'utilizzo delle <i>smart card</i> è conservata in un apposito archivio.

6. Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali (art. 24-ter del Decreto e art. 10, L. 146/2006)

6.1 Reati applicabili

L'attività di *risk assessment* ha portato la Società a identificare come rilevante il seguente reato:

- **associazione per delinquere**, previsto dall'art. 416 c.p. e che punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, nonché coloro che vi partecipano. Nello specifico caso della Società, è astrattamente ipotizzabile il rischio di commissione di detto reato a sua volta **finalizzato alla commissione di reati tributari**.

6.2 Attività sensibili

L'attività di *risk assessment* ha portato la Società a individuare le seguenti Attività sensibili, nelle quali sussiste il rischio di commissione di delitti di criminalità organizzata e dei reati transnazionali:

#	Attività
CT1	Affidamento di consulenze
CT2	Selezione e valutazione di fornitori di beni e servizi e terzisti

Per l'esemplificazione delle possibili modalità di commissione di reati, si rimanda al documento "D.Lgs. 231/2001 – Mappatura dei rischi e dei controlli".

6.3 Presidi di controllo

Attività	Presidi di controllo
Affidamento di consulenze	<p>Trovano applicazione i presidi di controllo di cui alle attività STR3 e PA2.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per ogni fattura relativa a una consulenza ricevuta, l'Amministrazione: <ul style="list-style-type: none"> ✓ verifica l'effettiva corrispondenza della stessa – con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura – alle consulenze affidate dalla Direzione; ✓ richiede conferma alla Direzione dell'effettiva avvenuta prestazione d'opera da parte del soggetto che ha emesso la fattura.
Selezione e valutazione di fornitori di beni e servizi e terzisti	<p>Trovano applicazione i presidi di controllo di cui alle attività STR4 e PA7.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la valutazione dei fornitori tiene conto dei seguenti indicatori di anomalia, che consentono di rilevare eventuali controparti o transazioni "a rischio": <ul style="list-style-type: none"> ✓ cambiamenti frequenti della ragione sociale; ✓ cambiamenti frequenti dei dati bancari; ✓ richieste di ricevere pagamenti su conti correnti situati in paesi nei quali la controparte non svolge la propria attività; ✓ cessione di prodotti a un prezzo palesemente sproporzionato

	<p>rispetto al valore di mercato;</p> <ul style="list-style-type: none">• per ogni fattura relativa a una fornitura ricevuta l'Amministrazione:<ul style="list-style-type: none">✓ verifica l'effettiva corrispondenza della stessa – con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura – agli ordini di acquisto effettuati;✓ richiede conferma alla funzione destinataria della fornitura dell'effettiva avvenuta consegna di beni o effettuazione dei servizi da parte del soggetto che ha emesso la fattura.
--	--

7. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

7.1 Reati applicabili

L'attività di *risk assessment* ha portato la Società a identificare come rilevante il seguente reato:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, previsto dall'art. 473 c.p. e costituito dalla condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali o, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, o contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri o, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Tali delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

7.2 Attività sensibili

L'attività di *risk assessment* ha portato la Società a individuare NESSUNA Attività a rischio.

8. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

8.1 Reati applicabili

L'attività di *risk assessment* ha portato la Società a identificare come rilevanti i seguenti reati:

- frode nell'esercizio del commercio, previsto dall'art. 515 c.p. e che punisce chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, previsto dall'art. 517-ter c.p. e che, salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., e che punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione tali beni.

8.2 Attività sensibili

L'attività di *risk assessment* ha portato la Società a individuare NESSUNA attività sensibile.

9. Reati societari (art.25-ter del Decreto)

9.1 Reati applicabili

L'attività di *risk assessment* ha portato la Società a identificare come rilevanti i seguenti reati:

- false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziari della società o del gruppo al quale essa appartiene,

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

alterandola in modo sensibile e idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi;

- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori, previsto dall'art. 2622 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile o idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori;
- impedito controllo, previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali;
- indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'art.2626 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve, previsto dall'art. 2627 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'art. 2628 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;

- operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'art 2629 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori , effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori;
- formazione fittizia del capitale, previsto dall'art. 2632 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;
- corruzione tra privati, previsto dall'art.2635, comma 3, c.c. e costituito dalla condotta di colui che dà o promette denaro o altra utilità agli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nonché a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di detti soggetti, affinché per sé o per altri, compiano o omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

9.2 Attività sensibili

L'attività di *risk assessment* ha portato la Società a individuare le seguenti Attività sensibili, nelle quali sussiste il rischio di commissione dei reati societari:

#	Attività
SOC1	Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nel bilancio
SOC2	Predisposizione e conservazione di documenti per il Revisore
SOC3	Gestione dei rimborsi delle spese del personale e delle spese di rappresentanza
SOC4	Operazioni sul capitale sociale
SOC5	Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (autovetture, telefoni

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

	cellulari e <i>personal computer</i>)
SOC6	Selezione e amministrazione del personale
SOC7	Selezione e valutazione di fornitori di beni e servizi e terzisti

Per l'esemplificazione delle possibili modalità di commissione di reati, si rimanda al documento "D.Lgs. 231/2001 – Mappatura dei rischi e dei controlli".

9.3 Presidi di controllo

Attività	Presidi di controllo
Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nel bilancio	<ul style="list-style-type: none"> • La rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa è quotidianamente svolta dai dell'Amministrazione, coadiuvati dal (e sotto responsabilità del) Responsabile dell'Amministrazione, in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili applicabili; • in caso di dubbi su aspetti contabili (ad es. imputazione voci/poste di bilancio/compilazione documenti) viene richiesto il parere di un consulente esterno (ad es. dottore commercialista), e ne viene data comunicazione alla Direzione; • il Responsabile dell'Amministrazione: <ul style="list-style-type: none"> ✓ interagisce con il consulente esterno per la registrazione dell'attività, la verifica dei dati, il calcolo delle stime contabili, la rilevazione delle poste valutative e la redazione dei documenti contabili finali, dandone comunicazione alla Direzione; ✓ segnala alla Direzione scadenze connesse agli adempimenti ed eventuali aggiornamenti; ✓ archivia i documenti e le carte di lavoro;

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

	<ul style="list-style-type: none"> • i documenti contabili definitivi sono sottoposti ad approvazione dalla Direzione prima della condivisione con gli organi sociali (Consiglio di Amministrazione e Revisore) nonché prima dell'invio telematico a Camera di Commercio e Registro delle Imprese.
Predisposizione e conservazione di documenti per il Collegio Sindacale	<ul style="list-style-type: none"> • La documentazione per il Revisore è conservata a cura dell'amministrazione, che la tiene a disposizione del Collegio stesso in qualsiasi momento
Gestione dei rimborsi delle spese del personale e delle spese di rappresentanza	<ul style="list-style-type: none"> • Trovano applicazione i presidi di controllo di cui alle attività STR2 e PA6
Operazioni sul capitale sociale	<ul style="list-style-type: none"> • La Direzione, con il supporto dell'Amministrazione, predispone idonea documentazione a supporto dell'operazione, così da supportare la relativa delibera del Consiglio di Amministrazione; • ai fini della registrazione contabile dell'operazione, l'Amministrazione verifica la completezza, l'inerenza e la correttezza della documentazione di supporto dell'operazione.
Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (autovetture, telefoni cellulari e <i>personal computer</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Trovano applicazione i presidi di controllo di cui all'attività PA3
Selezione e amministrazione del personale	<ul style="list-style-type: none"> • Trovano applicazione i presidi di controllo di cui all'attività PA8

Selezione e valutazione di fornitori di beni e servizi e terzisti	<ul style="list-style-type: none"> Trovano applicazione i presidi di controllo di cui alle attività STR4, PA7 e CT2.
---	---

10. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art.25-septies del Decreto)

10.1 Reati applicabili

L'attività di *risk assessment* ha portato la Società a identificare come rilevanti i seguenti reati:

- omicidio colposo, previsto dall'art.589 c.p. e che punisce chiunque cagiona per colpa la morte di una persona.
- lesioni personali colpose, previsto dall'art. 590 c.p. e che punisce chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale. Con riferimento al D.Lgs.231/2001 rilevano le lesioni personali gravi o gravissime; le lesioni sono gravi se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso o di un organo; sono gravissime se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la condotta che integra i reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime deve conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche concernenti la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

10.2 Attività sensibili

L'attività di *risk assessment* ha portato la Società a individuare le seguenti Attività sensibili, identificate come rilevanti dall'art.30, comma 1, D.Lgs. 81/2008, nelle quali sussiste il rischio di commissione dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

#	Attività
---	----------

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

SSL1	Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici
SSL2	Valutazione dei rischi di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti
SSL3	Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
SSL4	Sorveglianza sanitaria
SSL5	Informazione e formazione dei lavoratori
SSL6	Vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori
SSL7	Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge
SSL8	Verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate

Per l'esemplificazione delle possibili modalità di commissione di reati, si rimanda al documento "D.Lgs. 231/2001 – Mappatura dei rischi e dei controlli".

10.3 Presidi di controllo

In ottemperanza al Decreto, il Modello adottato dalla Società costituisce un sistema di controllo diverso e ulteriore rispetto a quello previsto dalla normativa antinfortunistica, che si differenzia dalla mera valutazione e gestione dei rischi di incidente e si concretizza invece in un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del sistema di gestione della sicurezza e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le finalità del Modello sono quindi quelle di controllo sul sistema operativo, onde garantirne la continua verifica e l'effettività.

Attività	Presidi di controllo
Rispetto degli standard	<ul style="list-style-type: none"> • Il rispetto della normativa rilevante è assicurato, anche con la

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

<p>tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici</p>	<p>collaborazione e il supporto di qualificati consulenti esterni, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'identificazione delle norme in materia di salute e sicurezza applicabili all'attività della Società; ✓ l'aggiornamento legislativo; ✓ il controllo periodico della conformità alla normativa applicabile.
<p>Valutazione dei rischi di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi è effettuata dal datore di lavoro con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ("RSPP") e del medico competente; • i dati e le informazioni rilevanti per la valutazione dei rischi e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (ad es. documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni, ecc.) sono raccolti ed elaborati sotto la supervisione del datore di lavoro con il supporto del RSPP e, se necessario, di ulteriori soggetti in possesso di idonei requisiti, certificabili nei casi previsti, di competenza tecnica; • il Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR") viene redatto tenendo conto di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ attività di routine e non di routine; ✓ attività di tutte le persone che hanno accesso al posto di lavoro (compresi esterni); ✓ comportamento umano; ✓ pericoli provenienti dall'esterno; ✓ pericoli legati alle operazioni o creati nell'ambiente circostante;

	<ul style="list-style-type: none">✓ infrastrutture, attrezzature e materiali presenti presso il luogo di lavoro;✓ modifiche apportare ai processi e/o al sistema di gestione, tra cui le modifiche temporanee, e il loro impatto sulle operazioni, processi e attività;✓ eventuali obblighi giuridici applicabili in materia di valutazione dei rischi e di attuazione delle necessarie misure di controllo;✓ progettazione di ambienti di lavoro, macchinari e impianti;✓ procedure;• la valutazione dei rischi è nuovamente svolta e aggiornata in caso di modifiche:<ul style="list-style-type: none">✓ normative;✓ di attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;✓ del Sistema di Gestione della Sicurezza (“SGS”);• conseguentemente alla valutazione dei rischi, al fine della mitigazione dei rischi stessi, sono individuati i necessari presidi sia individuali sia collettivi atti a tutelare i lavori tramite:<ul style="list-style-type: none">✓ l’identificazione delle attività per le quali prevedere l’impiego di Dispositivi di Protezione Individuale (“DPI”);✓ la definizione dei criteri di scelta dei DPI, che devono assicurare l’adeguatezza dei DPI stessi alle tipologie di rischio individuate in fase di valutazione e la loro conformità alle norme tecniche vigenti (ad es. marcatura
--	--

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

	<p style="text-align: center;">CE);</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ la definizione delle modalità di consegna ed eventualmente di conservazione dei DPI; ✓ l'eventuale definizione di uno scadenziario per garantire il mantenimento dei requisiti di protezione.
<p style="text-align: center;">Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La gestione delle emergenze è attuata attraverso la predisposizione di specifici piani, condivisi dalle varie funzioni, che prevedono: <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'identificazione delle situazioni che possono causare una potenziale emergenza; ✓ la definizione delle modalità per rispondere alle condizioni di emergenza e prevenire o mitigare i relativi rischi in tema di salute e sicurezza (ad es. individuazione di percorsi per l'evacuazione); ✓ la pianificazione della verifica dell'efficacia dei piani di gestione delle emergenze; ✓ l'aggiornamento delle procedure di emergenza in caso di incidenti o di esiti negativi delle simulazioni periodiche; ✓ la disciplina delle influenze reciproche fra i diversi processi; • tra il personale sono individuati gli addetti agli interventi di emergenza, formati secondo i requisiti di legge; gli stessi sono formalmente incaricati tramite lettere che ne riportano compiti e responsabilità; • i sistemi per la lotta agli incendi sono scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio o di eventuali indicazioni fornite dall'autorità

	<p>competente e sono costantemente mantenuti in efficienza;</p> <ul style="list-style-type: none">• l'efficienza dei piani è garantita attraverso la periodica attività di prova, finalizzata ad assicurare la piena conoscenza da parte del personale delle corrette misure comportamentali e l'adozione di idonei strumenti di tracciabilità atti a dare evidenza degli esiti delle prove e delle attività di verifica e di manutenzione dei presidi predisposti;• gli appaltatori sono scelti tra soggetti che possiedono idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA e attraverso una serie di documenti richiesti agli stessi, il cui elenco è formalizzato in un'apposita <i>checklist</i>;• sono definiti gli accessi e le attività svolte sul sito da parte degli appaltatori, con valutazione specifica dei rischi interferenti legati alla loro presenza e relativa redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi ("DUVRI"), prontamente adeguato in caso di variazioni nei presupposti dell'intervento;• nei contratti stipulati con gli appaltatori, sono previste clausole in merito a eventuali inadempimenti di lavoratori di terzi presso i siti aziendali relativamente alle tematiche sicurezza, che prevedano l'attivazione di segnalazioni apposite e l'applicazione di penali;• sono previsti il rilevamento delle presenze di lavoratori terzi presso il sito aziendale e il controllo sulle ore di lavoro effettivamente svolte e sul rispetto dei principi di sicurezza aziendali;• nei casi previsti dalla normativa di riferimento, al termine degli interventi gli appaltatori devono rilasciare la dichiarazione di conformità alle regole dell'arte;
--	--

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
 Modello di organizzazione, gestione e controllo
 ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

	<ul style="list-style-type: none"> • il coinvolgimento e la consultazione del personale vengono svolti con riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> ✓ identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure di tutela; ✓ indagine relative a un incidente; ✓ modifiche all'operatività o agli ambienti di lavoro significative in materia di salute e Sicurezza.
Sorveglianza sanitaria	<ul style="list-style-type: none"> • Preliminarmente all'attribuzione di qualsiasi mansione ai lavoratori, ne vengono verificati i requisiti sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici, sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, se riscontrati in sede di valutazione del rischio; • la verifica dell'idoneità del lavoratore alla mansione è svolta dal medico competente della Società che, in ragione delle indicazioni fornite dal datore di lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle attività, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione; • in ragione dell'attività svolta e sulla base degli esiti della visita preliminare, il medico competente definisce un protocollo di sorveglianza sanitaria a cui sottopone i lavoratori.
Informazione e formazione dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • Tutto il personale, compresi i soggetti neo-assunti, riceve, sulla base di specifici piani, opportune informazioni circa la corrente modalità di espletamento dei propri incarichi, è formato e , nei casi previsti dalla normativa, è addestrato; • preliminarmente all'utilizzo di nuove attrezzature, macchinari o impianti, il lavoratore incaricato viene opportunamente formato e/o addestrato;

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

	<ul style="list-style-type: none"> • è prevista una verifica documentata dalla formazione e/o dell’addestramento; la documentazione inerente la formazione e l’addestramento del personale è conservata in un apposito archivio e ne è tenuto conto anche al fine dell’attribuzione di nuovi incarichi e mansioni ai lavoratori;
<p style="text-align: center;">Vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori</p>	<ul style="list-style-type: none"> • è formalizzato un sistema di gestione delle violazioni diffuso a tutta l’organizzazione, che disciplina tra l’altro le tempistiche e le modalità di <i>reporting</i> delle violazioni stesse.
<p style="text-align: center;">Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le attività di acquisto di attrezzature, macchinari e impianti sono condotte previa valutazione dei requisiti di salute e sicurezza delle stesse, tenendo conto anche delle considerazioni dei lavoratori portate all’attenzione della Società attraverso le loro rappresentanze; • vengono acquistati solo le attrezzature, macchinari e impianti conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (in termini ad es. di marcatura CE, di dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore, ecc.). Se previsto dalla normativa applicabile, la loro messa in esercizio è subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione; • le attività di acquisto prevedono: <ul style="list-style-type: none"> ✓ i criteri e le modalità per la qualificazione e la verifica dei requisiti dei fornitori; ✓ le modalità per la verifica delle conformità delle attrezzature, impianti e macchinari da acquistare alla normativa applicabile;

	<ul style="list-style-type: none">✓ qualora applicabili, le modalità di esecuzione dei controlli in accettazione, degli esami iniziali e delle omologazioni necessarie alla messa in esercizio;• nel caso di acquisti di servizi, anche di natura intellettuale (ad es. servizi di progettazione), l'affidamento degli stessi è subordinato alla verifica preliminare delle competenze dei fornitori anche sulla base di esperienze pregresse e/o eventuali requisiti previsti dalla normativa applicabile (ad es. iscrizione ad albi professionali).
Verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate	<ul style="list-style-type: none">• Sono condotte verifiche periodiche, a intervalli pianificati, dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate anche con la collaborazione dei soggetti aziendali competenti e/o di consulenti esterni;• eventuali criticità sono prontamente segnalate e gestite dai soggetti competenti secondo la struttura della Società;• le informazioni sui risultati delle verifiche sono trasmesse alla Direzione e al datore di lavoro.

11. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e Autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

11.1 Reati applicabili

L'attività di *risk assessment* ha portato la Società a identificare come rilevanti i seguenti reati:

- ricettazione, previsto dall'art.648 c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- riciclaggio, previsto dall'art. 648-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni od altre utilità provenienti da

delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, previsto dall'art. 648-*ter* c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- Autoriciclaggio previsto dal'art. 648- *ter* 1 c.p. si applica a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

11.2 Attività sensibili

L'attività di *risk assessment* ha portato la Società a individuare le seguenti Attività sensibili, nelle quali sussiste il rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

#	Attività
RRI1	Servizi
RRI2	Selezione e valutazione di fornitori di beni

Per l'esemplificazione delle possibili modalità di commissione di reati, si rimanda al documento "D.Lgs. 231/2001 – Mappatura dei rischi e dei controlli".

11.3 Presidi di controllo

Attività	Presidi di controllo
Servizi	Trovano applicazione i presidi di controllo di cui alle attività IC5 e SOC7. Inoltre:

	<ul style="list-style-type: none"> • la negoziazione e stipula di accordi con possibili clienti (utenti) tiene conto dei seguenti indicatori di anomalia, che consentono di rilevare eventuali controparti o transazioni “a rischio”: <ul style="list-style-type: none"> ✓ richieste di ricevere pagamenti su conti correnti situati in paesi nei quali la controparte non svolge la propria attività; ✓ cessione di prodotti a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato. ✓ Pagamento delle prestazioni in maniera non tracciata ed in contanti.
<p>Selezione e valutazione di fornitori di beni</p>	<p>Trovano applicazione i presidi di controllo di cui alle attività STR4, PA7, CT2 e SOC8.</p>

12. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies del Decreto)

12.1 Reati applicabili

L’attività di *risk assessment* ha portato la Società a identificare come rilevante il seguente reato:

- art. 171-bis, L. 22 aprile 1941, n.633, costituito dalla condotta di chi:
 - ✓ abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaborare o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editoria (SIAE);

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

- ✓ utilizza qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione di protezioni di un software;
- ✓ al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

12.2 Attività sensibili

L'attività di *risk assessment* ha portato la Società a individuare la seguente Attività sensibile, nella quale sussiste il rischio di commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

#	Attività
AUT1	Gestione delle licenze <i>software</i>

Per l'esemplificazione delle possibili modalità di commissione di reati, si rimanda al documento "D.Lgs. 231/2001 – Mappatura dei rischi e dei controlli".

12.3 Presidi di controllo

Attività	Presidi di controllo
Gestione delle licenze <i>software</i>	<p>Trovano applicazione i presidi di controllo di cui all'attività INF1.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i contratti con i fornitori di <i>software</i> prevedono clausole che impongono agli stessi di dichiarare la conformità dei <i>software</i> forniti alle normative applicabili e in particolare alle disposizioni di cui alla L. 633/1941.

--	--

13. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

13.1 Reati applicabili

L'attività di *risk assessment* ha portato la Società a identificare come rilevante il seguente reato:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 377-bis c.p. e che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

13.2 Attività sensibili e presidi di controllo

Il reato di cui all'art. 377-bis c.p. non risulta essere collegabile a specifiche attività d'impresa svolte dalla Società, oltre che non inquadrabile in uno specifico sistema di controlli, posto che potrebbe essere commesso a ogni livello aziendale e in un numero indeterminato di modalità.

Si ritiene, perciò, che i principi contenuti nel Codice Etico costituiscano lo strumento più adeguato per prevenire la commissione di tale reato.

Tutti i destinatari del Modello, quindi, al fine di evitare condotte che possano integrare tale delitto, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico; in particolare, i destinatari del Modello seguono i principi etici della Società relativi ai rapporti con l'Autorità giudiziaria.

14. Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

14.1 Reati applicabili

L'attività di *risk assessment* ha portato la Società a identificare come rilevanti i seguenti reati:

- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, previsto dall'art. 733-bis c.p. e che si configura nel caso in cui, mediante lo svolgimento delle attività aziendali, si provochi la distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto ovvero se ne determini il deterioramento compromettendone lo stato di conservazione;

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

- reati connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, previsti dall'art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che si configura nel caso in cui sia realizzato lo scarico di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose:
 - ✓ in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2);
 - ✓ senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (art. 137, comma 3);
 - ✓ oltre i valori limite fissati dalla legge o quelli più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente (art. 137, comma 5);
- reati connessi alla gestione dei rifiuti, previsti dall'art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. 152/2006 e che si configurano nei seguenti casi:
 - ✓ attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi sia non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (comma 1);
 - ✓ realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3);
 - ✓ effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (comma 5);
 - ✓ deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lett.b), D.Lgs. 152/2006 (comma 6, primo periodo);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee, previsto dall'art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/2006 e costituito dalla condotta di chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, non provvedendo alla comunicazione alle autorità competenti entro i termini previsti ovvero alla bonifica del sito secondo il progetto approvato dall'autorità competente;

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

- predisposizione o utilizzo di un certificato di analisi rifiuto falso, previsto dall'art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006 e che punisce chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero faccia uso di un certificato falso durante il trasporto:
- traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006 e che punisce chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n.259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del regolamento stesso;
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 260, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/2006 e che punisce chi effettui, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la cessione, il ricevimento, il trasporto, l'esportazione o l'importazione o, comunque, la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti;
- falsificazione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità degli stessi, utilizzo di un certificato o di una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterati, previsti dall'art. 260-bis, commi 6, 7 e 8, D.Lgs. 152/2006 e che si configurano nel caso in cui:
 - ✓ nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, siano fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché si inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (comma 6);
 - ✓ il trasportatore ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione e , ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti pericolosi (comma 7);

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

- ✓ durante il trasporto si faccia uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (comma 7);
- ✓ il trasportatore accompagni il trasporto dei rifiuti (pericolosi o non pericolosi) con una copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione fraudolentemente alterata (comma 8);
- violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento, previsto dall'art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/2006 e che si configura nel caso in cui le emissioni in atmosfera prodotte superando i valori limite di qualità dell'area previsti dalla vigente normativa.
- **Inquinamento ambientale** (art. 452-*bis* codice penale; art. 25-*undecies* c.1 lett.a) D.Lgs.231/01)
Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
 - 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
In caso di responsabilità amministrativa della persona giuridica, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.
E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda, per un periodo non superiore ad un anno.
- **Disastro ambientale** (art. 452-*quater* del codice penale; art. 25-*undecies* c.1 lett.b) D.Lgs.231/01)
Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p. [\[3\]](#), abusivamente cagiona un disastro ambientale.
Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
 - 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
 - 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
 - 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 400 a 800 quote.
E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda.
- **Delitti colposi contro l'ambiente** (art.452-*quinquies* del codice penale; art. 25-*undecies* c.1 lett.c) D.Lgs.231/01)

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt.452-*bis* e 452-*quater* c.p.) è commesso **per colpa**, le pene per le persone fisiche sono diminuite. Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il **pericolo** di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

- **Delitti associativi aggravati** (art.452-*octies* del codice penale; art. 25-*undecies* c.1 lett.d) D.Lgs.231/01).
- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** (art.452-*sexies* del codice penale; art.25-*undecies* c.1 lett.e) D.Lgs.231/01)
Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate.

14.2 Attività sensibili

L'attività di *risk assessment* ha portato la Società a individuare le seguenti Attività sensibili, nelle quali sussiste il rischio di commissione dei reati ambientali:

#	Attività
AMB1	Gestione dei rifiuti speciali
AMB2	Gestione dei rifiuti
AMB3	Protezione dell'habitat

Per l'esemplificazione delle possibili modalità di commissione di reati, si rimanda al documento "D.Lgs. 231/2001 – Mappatura dei rischi e dei controlli".

14.3 Presidi di controllo

Attività	Presidi di controllo
Gestione dei rifiuti speciali	<ul style="list-style-type: none">• sono effettuati interventi di prelievo dei rifiuti gestiti da società idonee;• i rifiuti sono tenuti lontano dalla portata dell'utenza;

	<ul style="list-style-type: none"> • la documentazione relativa (ad es. rapporti dei controlli analitici, registri di manutenzione) è conservata in un apposito archivio.
Gestione dei rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> • La codifica dei rifiuti viene effettuata con il supporto di fornitori di servizi ambientali in possesso dei requisiti dalla normativa applicabile; • la differenziazione dei rifiuti ne previene la possibile miscelazione illecita; • i depositi temporanei dei rifiuti sono gestiti tenendo conto della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti; in caso, viene valutata l'eventuale necessità di richiedere autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di raccolta (ad es. stoccaggi); • la documentazione relativa (ad es., rapporti dei controlli analitici) è conservata in un apposito archivio; • i fornitori di servizi ambientali per l'esecuzione del trasporto e dello smaltimento di rifiuti sono selezionati solo tra soggetti che posseggono i requisiti prescritti dalla normativa applicabile; • il trasporto dei rifiuti fino al momento dell'arrivo a destinazione finale è controllato per mezzo dei formulari e dei registri carico/scarico; • i contratti con i fornitori di servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti prevedono clausole che disciplinino le responsabilità dei fornitori stessi e le conseguenze in capo agli stessi per inadempimenti contrattuali e violazioni della normativa ambientale; • la documentazione relativa (ad es. registri, formulari, documentazione analitica di accompagnamento, ecc.) è conservata in un apposito archivio
Protezione dell'habitat	<ul style="list-style-type: none"> • è effettuata un'adeguata formazione e informazione al personale che può, con il proprio operato, danneggiare l'habitat circostante i siti nei

	<p>quali la Società svolge la propria attività;</p> <ul style="list-style-type: none">• prima dell'acquisto e ciclicamente è verificato il possesso dei requisiti ambientali con riferimento a macchinari, impianti e attrezzature;• viene costantemente verificato che le sostanze pericolose o comunque con impatti ambientali siano gestite e movimentate esclusivamente da personale in possesso delle necessarie competenze;• la documentazione relativa (ad es. rapporti dei controlli analitici, registri di manutenzione) è conservata in un apposito archivio.
--	---

15. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

15.1 Reati applicabili

L'attività di *risk assessment* ha portato la Società a identificare come rilevante il seguente reato:

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dall'art. 22, comma 12-*bis* del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286, e costituito dalla condotta di chi, in qualità di datore di lavoro, occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato se i lavoratori occupati sono (alternativamente):
 - ✓ in numero superiore a tre;
 - ✓ minori in età non lavorativa;
 - ✓ sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-*bis* c.p., cioè esposti a situazioni di grave pericolo , con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

15.2 Attività sensibili

L'attività di *risk assessment* ha portato la Società a individuare le seguenti Attività sensibili, nelle quali sussiste il rischio di commissione del reato e di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

#	Attività
IMP1	Selezione e amministrazione del personale
IMP2	Selezione e valutazione di fornitori di servizi

Per l'esemplificazione delle possibili modalità di commissione di reati, si rimanda al documento "D.Lgs. 231/2001 – Mappatura dei rischi e dei controlli".

15.3 Presidi di controllo

Attività	Presidi di controllo
Selezione e amministrazione del personale	Trovano applicazione i presidi di controllo di cui alle attività PA8 e SOC6. Inoltre: <ul style="list-style-type: none">• in fase di assunzione, l'Ufficio Personale raccoglie dal candidato copia regolare del permesso di soggiorno, del quale verifica la scadenza al fine di monitorarne la validità durante il prosieguo del rapporto di lavoro.
Selezione e valutazione di fornitori di servizi	Trovano applicazione i presidi di controllo di cui alle attività STR4, PA7, CT2, SOC8 E RRI2. Inoltre: <ul style="list-style-type: none">• l'Ufficio Personale verifica la sussistenza dei requisiti normativi di regolarità della controparte tramite la

	<p>consegna della documentazione inerente ai lavoratori impiegati prevista dalla legge (ad es. documento unico di regolarità contributiva – DURC e modello LAV);</p> <ul style="list-style-type: none"> • i contratti con i fornitori di servizi che prevedono l’impiego di manodopera da parte del fornitore prevedono altresì la possibilità, per la Società, di effettuare verifiche sul personale impiegato dalla controparte.
--	---

16. Razzismo e Xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

16.1 Reati applicabili

L’attività di *risk assessment* ha portato la Società a identificare come rilevante il seguente reato:

- Art. 25-terdecies – (Razzismo e xenofobia) – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

16.2 Attività sensibili

L’attività di *risk assessment* ha portato la Società a individuare le seguenti Attività sensibili, nelle quali sussiste il rischio di commissione del reato e di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

#	Attività
IMP1	Selezione e amministrazione del personale
IMP2	Erogazione del servizio

Per l’esemplificazione delle possibili modalità di commissione di reati, si rimanda al documento “D.Lgs. 231/2001 – Mappatura dei rischi e dei controlli”.

16.3 Presidi di controllo

Attività	Presidi di controllo
Selezione e amministrazione del personale	<p>Trovano applicazione i presidi di controllo di cui alle attività PA8 e SOC6.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none">• in fase di assunzione, l'Ufficio Personale raccoglie dal candidato copia del CV e ne valuta i titoli e le competenze al di là di ogni origine razziale, etnica o religiosa
Erogazione del servizio	<p>Gli operatori erogano il servizio indistintamente agli utenti che presentino le caratteristiche per potervi accedere.</p> <p>Gli operatori non tengono in alcun conto le origini razziali o etniche del richiedente ma solo le caratteristiche peculiari richieste dalla legge per poter accedere al servizio.</p>